



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA

Proc. n. [REDACTED]

IL GIUDICE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

.....omissis.....

Appare fondata l'eccezione di parte ricorrente riguardo alla fungibilità delle mansioni degli ISF a prescindere dal settore di appartenenza.

.....omissis.....

Ciò a dimostrazione della fungibilità dell'attività degli ISF, tra l'altro dimostrata anche dall'offerta alla ricorrente di passare alla linea [REDACTED] ma in zone diversa [REDACTED]

Inoltre, la convenuta ammette di aver rinunciato a collocare in mobilità n. 18 ISF tra quelli in esubero collocandoli in altre linee.

.....omissis.....

Più precisamente la convenuta ha arbitrariamente escluso dalla procedura di riduzione alcuni ISF pur appartenenti alla medesima Linea [REDACTED]

.....omissis.....

Alla luce di quanto sopra il licenziamento intimato a [redacted] deve ritenersi illegittimo per violazioni di

Atteso il requisito dimensionale [redacted] va condannata alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente ricoperto da [redacted] ricorrente o in altro equivalente, nonché al risarcimento del danno subito pari alle retribuzioni non percepite dal licenziamento, ed alla regolarizzazione contributiva.

In ragione della soccombenza le spese di lite che si liquidano in € [redacted] oltre accessori vanno poste a carico della convenuta.

#### **PQM**

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al [redacted] ricorrente e per l'effetto ordina alla società convenuta di reintegrare [redacted] ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato o in altro equivalente.

Condanna la convenuta al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura di € [redacted] oltre accessori.

Si comunichi

Milano, 2012

**Il Giudice**

d